

CIRCOLARE N° 14 DEL 19/10/2023

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO OMNIBUS IN GU	
<p>La legge del 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione del decreto-legge n. 104/2023 (decreto "Omnibus"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, modifica in maniera significativa la tassa una tantum sugli extraprofiti delle banche.</p> <p>Altre disposizioni di carattere fiscale prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nuovo credito d'imposta alle imprese che investono in progetti di ricerca e di sviluppo nella microelettronica, in particolare nel campo dei semiconduttori; • la proroga del Superbonus per le villette; • le comunicazioni all'Agenzia delle entrate per i crediti non ancora fruiti. <p>Non sono apportate modifiche di rilievo rispetto al decreto-legge alla previsione che riconosce un credito d'imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. La nuova norma dispone che il credito può essere certificato adottando le stesse regole che si applicano al "bonus ricerca e innovazione" (articolo 23, Dl n. 73/2022).</p> <p>I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un decreto emesso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il titolare del dicastero dell'Economia e delle Finanze. Viene prevista l'istituzione, presso il Mimit, di un comitato tecnico permanente per la microelettronica, che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare eventuali crisi di approvvigionamento.</p> <p>Viene confermato lo slittamento, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, del Superbonus 110% per i soli interventi effettuati da persone fisiche, su unità immobiliari unifamiliari, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, computo nel quale possono essere compresi anche i lavori "non agevolati".</p>	<p>L. 09.10.2023 n. 136 di conversione del D.L. 104/2023 (decreto "Omnibus")</p> <p>Credito d'imposta R&S nel settore della microelettronica (art. 5)</p> <p>Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica (art. 24)</p>

<p>Viene confermato che i titolari di crediti non ancora utilizzati, che derivino da cessioni o dallo “sconto in fattura” (articolo 121, comma 1, lettere a) e b) Dl n. 34/2020), devono, dal 1° dicembre 2023, inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate – con modalità stabilite dal direttore dell’Agenzia – entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. La disposizione precisa che, qualora la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre 2023, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024. Viene prevista anche la sanzione amministrativa tributaria di 100 euro, per il mancato adempimento comunicativo di cui sopra.</p>	<p>Crediti d’imposta non utilizzati derivanti da cessioni o sconti in fattura (art. 25)</p>
<p>Viene modificata in modo significativo la tassa sugli extraprofitti delle banche. In particolare, viene previsto che l’imposta straordinaria sia determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.</p> <p>L’ammontare del nuovo tributo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale (nella versione del decreto “Omnibus” vi era il riferimento allo 0,1% del totale dell’attivo) con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023.</p> <p>Viene previsto che le banche, in luogo del versamento della tassa, possano destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile, a tal fine individuata, un importo non inferiore a due volte e mezzo l’imposta. Qualora la riserva fosse utilizzata per la distribuzione di utili, la banca subirebbe una penale ossia dovrebbe versare l’imposta, maggiorata di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea. Infine, è fatto divieto alle banche di traslare nei confronti di imprese e clienti finali gli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata imposizione, spettando all’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilare sulla puntuale osservanza del divieto. L’Antitrust potrà operare anche con accertamenti a campione e dovrà riferire annualmente alle Camere, con apposita relazione.</p>	<p>Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse (art. 26)</p>
<p>NUOVO CONTRATTO A TERMINE: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO</p>	
<p>Come già spiegato nella circolare n° 8 del 11/05/2023, il decreto-legge Lavoro 48 2023 ha modificato la normativa sui i contratti a tempo determinato ampliandone le possibilità di utilizzo.</p> <p>In particolare, si è cercato di superare le rigide causali previste dal decreto Dignità, consentendo l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del medesimo decreto; • in assenza delle previsioni dei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30.04.2024; • in sostituzione di altri lavoratori. 	<p>Con circolare 9.10.2023, n. 9 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina del contratto a termine dopo il decreto Lavoro e la legge di conversione.</p>

Non è stato modificato il limite massimo di durata dei rapporti a termine intercorsi tra il datore di lavoro e lo stesso lavoratore (24 mesi, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi) né il numero massimo di proroghe consentite;

Inoltre, nessuna modifica è stata apportata neppure al regime del c.d. "stop & go", ossia le pause previste nella successione tra due contratti a termine.

L'intervento della circolare del Ministero del Lavoro risulta, tuttavia, fondamentale per comprendere il comma 1 ter dell'art. 24 del DL n. 48/2023, il quale prevede la possibilità di stipulare ulteriori contratti a termine privi di causale per la durata massima di 12 mesi, senza computare la durata dei rapporti di lavoro già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima dell'entrata in vigore del DL Lavoro.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro con la circolare n.9 ha voluto chiarire che, ai fini del conteggio dei 12 mesi di a-causalità, si considerano esclusivamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, rientrando in tale accezione sia i rinnovi di precedenti contratti, sia le proroghe dei contratti già in essere.

Ciò consente liberamente l'utilizzo di 12 mesi di contratto con rinnovi o proroghe collocate dopo il 5.05.2023, senza necessità di ricorrere alle menzionate condizioni, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5.05.2023, fermo restando il limite complessivo previsto dalla legge (24 mesi) o dalla contrattazione collettiva.

Il Ministero chiarisce che per l'applicazione della nuova previsione normativa occorre riferirsi al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro, precisando che l'espressione "contratti stipulati" utilizzata al comma 1-ter citato è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere.

In altre parole, nel momento in cui si sottoscrive un nuovo contratto di lavoro a termine o la proroga o il rinnovo del contratto stesso, per effetto del richiamo dell'art. 21, c. 1 D.Lgs. 81/2015, ai fini della verifica del superamento dei 12 mesi, e dunque della necessità di prevedere l'apposizione delle condizioni, rileva soltanto il periodo intercorso dopo il 5.05.2023, risultando del tutto indifferente l'eventuale presenza di un precedente rapporto.

Con la circolare in commento, il Ministero ha inoltre fornito dei chiarimenti in merito al rispetto del limite del 20% previsto dall'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 81/2015 in riferimento alle somministrazioni di lavoro a tempo indeterminato.

Chiarendo che sono esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti dall'Agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato e anche i lavoratori disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (art. 2, nn. 4 e 99 Reg. UE 651/2014 e D.M. 17.10.2017);

I decreto lavoro ha introdotto una c.d. "clausola di salvaguardia" rispetto al computo della durata complessiva dei contratti a termine stabilendo che, ai fini del computo dei "12 mesi" per i quali la norma non prevede l'indicazione delle causali, si dovranno tenere in considerazione solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del D.L. n. 48/2023.

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani